

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2963

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati INVERNIZZI e GRILLI

Annunziata l' 11 giugno 1957

**Provvedimenti in favore delle zone colpite dall'alluvione del 1956
e dal gelo del 1957, nella provincia di Sondrio**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel settembre del 1956 una grave alluvione ha arrecato enormi danni alle campagne a prato e coltivo di fondo valle nella provincia di Sondrio. Non ci soffermeremo a delinearne le cause, oggetto di discussione ancora aperta attraverso una interpellanza, ma vorrei richiamare l'attenzione della Camera sulla totale distruzione dei prodotti obbligando i contadini colpiti a vendere bestie da stalla, per far fronte all'acquisto di foraggio in sostituzione di quello distrutto dall'alluvione.

Nel maggio 1957 una gelata, forse senza precedenti, ha creato enorme danno ai principali raccolti della valle. Interi vigneti non daranno un litro di vino e lo stesso raccolto del 1958 è messo in forse.

Per chiunque conosce la provincia di Sondrio sa che l'uva è il principale raccolto e che la laboriosa popolazione valtellinese ottiene le necessarie colture dopo avere costruito il terreno necessario ad accogliere i vigneti. Questo impone ai contadini della provincia di Sondrio un lavoro che si compie attraverso generazioni e generazioni e quanto oggi raggiunto è il frutto di un lavoro secolare. Questo è di per se stesso

un motivo che merita seria considerazione quando in casi come quello in oggetto tale lavoro viene distrutto da motivi non imputabili al conduttore del fondo.

Gravi danni il gelo ha provocato ai frutteti, mele e noci, e ai coltivi come grano e granoturco. Il fieno ha subito danni fino al 50 per cento.

Vino, frutta, il pascolo, e quindi la zootecnica e i prodotti caseari sono la produzione vendibile che formano il reddito della agricoltura valtellinese. Colpire tale reddito significa precludere la possibilità di vita a queste popolazioni che già tanti danni hanno subito, e subirono a carattere permanente, provocati dalle centrali e dai bacini idroelettrici, senza che, fino a questo momento, essi abbiano potuto ottenere nessun beneficio dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, per le note ragioni da tutti conosciute.

Gravi sarebbero le conseguenze se lo Stato italiano non aiutasse in modo sufficiente e positivo queste popolazioni. Un'intera economia può essere messa in forse.

Sicuri che la Camera vorrà prendere in serio esame le brevi considerazioni qui esposte.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Ai coloni, mezzadri, coltivatori diretti, affittuari o proprietari della provincia di Sondrio, che per effetto delle alluvioni del 2 e 3 settembre del 1956 e della gelata del maggio 1957, abbiano subito danni ai raccolti e alle colture — in misura superiore al 15 per cento — è concesso un indennizzo straordinario.

ART. 2.

I danneggiati che intendono ottenere il risarcimento dei danni sono tenuti a presentare denuncia presso i rispettivi comuni di residenza, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le denunce saranno vagliate dall'Ufficio provinciale dell'agricoltura che provvederà alla determinazione dell'indennizzo e al pagamento con procedura di precedenza alle piccole e medie aziende.

ART. 3.

È autorizzata la spesa di lire un miliardo per coprire l'indennizzo previsto all'articolo 1 della presente legge.

Il Ministro del tesoro è autorizzato con propri decreti alle variazioni di bilancio, prelevando i fondi necessari dal bilancio della difesa.